



Medaglia d'oro
al Merito Civile

COMUNE di CASOLA in LUNIGIANA

PROVINCIA di MASSA CARRARA

Via Casola 32/A
54014 CASOLA in LUNIGIANA

UFFICIO del SINDACO

Tel: 0585.90.013 Fax: 0585.90.150

ORDINANZA n° 19 del 17.06.2017

Oggetto: Divieto di uso acqua potabile per usi impropri.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione trasmessa dal gestore unico del SII, GAIA S.p.A., prot. n. 35448 del 15/06/2017 acquisita in data 16.06.2017 al prot. n° 2561;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 05/06/2012;

VISTO il Regolamento del SII, in vigore dal 11.05.2017, scaricabile dal portale www.gaia-spa.it, la cui revisione è stata approvata dall'Autorità Idrica Toscana con Decreto del Direttore Generale n° 18 del 10.05.2017, in particolare le norme riguardanti gli usi impropri ed i prelievi abusivi dell'acqua potabile;

VISTO l'art. 50, comma 5, e l'art. 54, comma 2, del T.U.D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R;

VISTO il D.P.G.R. n. 87 del 4 aprile 2012;

ORDINA

E' rigorosamente vietato l'uso dell'acqua del pubblico acquedotto per usi impropri e sono vietati i prelievi abusivi, ed in particolare:

- a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b. prelevare acqua dalla bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c. prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e potranno essere denunciati alle Autorità competenti.

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R, inoltre:

- È vietato l'utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva;
- E' vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici;
- È fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
- È vietato l'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per l'alimentazione di impianti di climatizzazione, e in genere di qualsiasi altro tipo di impianto, se tale risorsa viene

utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso;

- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico-alberghiere o agrituristiche o ricettive;
- È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di una attività produttiva, salvo quanto previsto di seguito. L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di una attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un Servizio Pubblico locale. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di una attività produttiva è inoltre consentito, previo Parere dell'Autorità di Ambito, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a. Disponibilità di risorsa;
 - b. Impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
 - c. Installazioni di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura;
- È vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;
- È assolutamente vietata a chiunque la manovra delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche o presso pubblici lavatoi o abbeveratoi;


COMUNICA

che il vigente Regolamento del SII dell'ATO 1 prevede che in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, GAIA S.p.A. provveda ad addebitare € 250,00, nel caso di accertati usi impropri, € 500,00, nel caso di accertati prelievi abusivi, € 350,00, nel caso di accertata manomissione degli impianto del gestore, fino alla disattivazione dell'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno.

INVITA

- Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze domestiche;
- La Società GAIA S.p.A. ed il Comando di Polizia Municipale a vigilare ed a provvedere nei confronti degli inadempienti, comunicandone, nel caso del Comando di Polizia Municipale, i nominativi alla Società GAIA S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

E' FATTO OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.



IL SINDACO
Riccardo Ballerini